D.P. n. 565/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il "T.U. per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. n. 563/GAB del 30.6.2017, con il quale, per effetto del mancato esito della consultazione elettorale dell'11-25 giugno 2017, è stato nominato un Commissario straordinario, presso il Comune di Trapani, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, sino alla prima tornata elettorale utile;
VISTO il comma 5 dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. e s.m.i., che consente, nel caso di specie, la nomina di un Vice Commissario straordinario, anche per l'esercizio di funzioni delegate dal Commissario straordinario;
VISTA la nota n. 64750 del 10.7.2017, con la quale il Commissario straordinario del Comune di Trapani, nel richiamare la disposizione sopra citata, ha richiesto, in considerazione della complessità e la delicatezza della gestione commissariale del Comune in questione, la nomina di un Vice Commissario per coadiuvarlo e supportarlo nell'espletamento dell'incarico;
RITENUTO che il soggetto individuato, per svolgere tale funzione, debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
VISTO il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;
PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte

DECRETA

Art.1) Per i motivi in premessa specificati, di nominare il sig./dr. Salvatore Buscemi,

Vice Commissario straordinario del Comune di Trapani, anche per lo svolgimento di funzioni delegate dal Commissario straordinario, fino alla prima tornata elettorale utile.

segue DP. 565/SAB

Art. 2) Al Vice Commissario straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G del 08 maggio 2009, pubblicato sulla GURS n. 23 del 22 maggio 2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, li 27 LUG. 2017

L'ASSESSORE
On.le A.L. Lantieri

IL PRESIDENTE
On.le Rosario Crocetta

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA